Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 2 novembre 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1959, n. 904.
Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale . . . Pag. 3826

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 905.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Vito Mercadante » di Prizzi (Palermo) . . . . Pag. 3827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 906.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Sant'Andrea oltre il Muson del comune di Castelfranco Veneto (Treviso) . Pag. 3827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 907.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo, in frazione Caonada del comune di Montebelluna (Treviso) . . . . Pag. 3827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 908.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Vittore e Corona, in frazione Castelminio, già Brusaporco, del comune di Resana (Treviso) . Pag. 3827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 909.
Erezione in ente morale della Fondazione « Nave scuola redenzione Garaventa », con sede in Genova . Pag. 3827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1959.
Aggregazione della Scuola di avviamento « Caterina da Siena » di Milano all'Istituto professionale femminile di detta città . . . Pag. 3827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959.
Nomina del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Rovigo, con sede in Rovigo . . . . Pag. 3828

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1959.
Contrassegni di Stato per l'imposta di fabbricazione sui liquori e l'acquavite . . . . Pag. 3828

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1959.
Determinazione dei contributi da corrispondersi al Consorzio per la zona industriale Apuana per l'anno 1959. Pag. 3833

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1959.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro) . Pag. 3833

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1959.
Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona . Pag. 3833

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa. Pag. 3834

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Adda, residuati a seguito dei lavori di prosciugamento, in comune di Chiuro (Sondrio) . . . . . . Pag. 3834

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 3834

Ministero della difesa-Aeronautica: Esito di ricorso. Pag. 3834

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Ignazio Ciaia », con sede in Fasano (Brindisi). Pag. 3834

Commissariato del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige: Ripristino di cognome nella forma tedesca. Pag. 3834

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esami a otto posti di istitutore aggiunto in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . . . Pag. 3835

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle stazioni sperimentali per la industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia Murano) indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1958. Pag. 3839

Prefettura di Rovigo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1958 Pag. 3839

Prefettura di Brescia: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1958. Pag. 3839

Prefettura di Bologna: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna . . . . Pag. 3839

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1959, n. 904.

Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione — a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali — della parte più urgente del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, è autorizzata la spesa complessiva di 200 miliardi di lire da erogare, con corrispondenti stanziamenti per ciascun esercizio, in dieci esercizi finanziari, in ragione di 20 miliardi di lire dal 1960-61 al 1969-70.

Art. 2.

Per la costruzione e l'esercizio in concessione delle autostrade « Bologna-Rimini-Ancona-Pescara », « Palermo-Catania » e « Messina-Catania » i fondi di cui all'art. 1 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono integrati con lo stanziamento di lire 40 miliardi così ripartiti:

Esercizio	finanziario	1959-60	L.	1	miliardo
»	»	1960-61	»	3,5	miliardi
»	»	1961-62	»	4,5	»
»	»	1962-63	»	4,5	»
»	»	1963-64	»	5,5	»
»	»	1964-65	»	5,5	»
»	»	1965-66	»	5,5	»
»	»	1966-67	»	4	»
»	»	1967-68	»	3	»
»	»	1968-69	»	3	»
			L.	40	miliardi

Art. 3.

Il grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è integrato dalla autostrada Messina-Catania, restando ferme ed invariate tutte le disposizioni della succitata legge n. 463.

Art. 4.

Le somme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza complessiva di lire 200 miliardi, per i lavori di cui all'art. 1, e di lire 40 miliardi, per i lavori di cui all'art. 2. Il loro pagamento sarà ripartito negli esercizi finanziari indicati, entro i limiti delle somme per ciascuno di essi previste.

Sulle somme stesse grava, nella misura dello 0,75 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'A.N.A.S. in dipendenza dell'attuazione del programma stradale e autostradale.

Art. 5.

Il programma delle opere relative alla viabilità statale da realizzare in base alla presente legge e l'ordine da seguirsi nella esecuzione sono determinati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 6.

L'approvazione dei progetti delle opere prevedute dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

Sono esenti dalle imposte di consumo i materiali occorrenti per la costruzione, la manutenzione e le riparazioni delle strade ed autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano per legge o per convenzione, di proprietà dello Stato.

Tale esenzione non si estende ai materiali già posti in opera alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione del primo comma non si estende altresì alle autostrade che saranno date in concessione dall'A.N.A.S., oppure che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano appaltate, ma non ancora iniziate; i materiali occorrenti per la loro costruzione, la manutenzione e le riparazioni sono assoggettati ad imposta di consumo da corrispondere in unica soluzione all'atto della costruzione, nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato e comprensiva dei materiali per gli edifici e le opere accessorie. Per le autostrade a carreggiata unica, o per i raddoppi, la misura è ridotta a lire 800.000 al chilometro.

Art. 8.

Alla copertura della spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1959-60, ai sensi dell'art. 2, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per tale esercizio, dall'art. 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — TAMBRONI — TAVIANI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 905.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Vito Mercadante » di Prizzi (Palermo).

N. 905. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Vito Mercadante » di Prizzi (Palermo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 96. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 906.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Sant'Andrea oltre il Muson del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 906. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Sant'Andrea oltre il Muson del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 104. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 907.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo, in frazione Caonada del comune di Montebelluna (Treviso).

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo, in frazione Caonada del comune di Montebelluna (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 106. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 908.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Vittore e Corona, in frazione Castelminio, già Brusaporco, del comune di Resana (Treviso).

N. 908. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale dei Santi Vittore e Corona, in frazione Castelminio, già Brusaporco, del comune di Resana (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 105 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 909.

Erezione in ente morale della Fondazione « Nave scuola redenzione Garaventa », con sede in Genova.

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Nave scuola redenzione Garaventa », con sede in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1959
Atti del Governo, registro n. 121, foglio n. 118 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1959.

Aggregazione della Scuola di avviamento « Caterina da Siena » di Milano all'Istituto professionale femminile di detta città.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 970, con il quale in Milano, a decorrere dal 1° ottobre 1941, è stata istituita la Scuola di magistero professionale per la donna « Caterina da Siena », con aggregata Scuola professionale femminile e Scuola di avviamento professionale industriale femminile;
Visti i propri decreti, n. 737 del 28 gennaio 1953, con il quale è stato istituito in Milano un Istituto professionale femminile, e n. 1488 del 30 settembre 1957, relativo a modifiche al decreto istitutivo dell'Istituto professionale medesimo;
Riconosciuta la necessità di aggregare al citato Istituto professionale femminile la Scuola di avviamento professionale tuttora annessa alla Scuola di magistero professionale per la donna « Caterina da Siena »;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

La Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile « Caterina da Siena » di Milano, di cui alla premessa, viene aggregata all'Istituto professionale femminile di Milano, via A. Costa n. 24, a decorrere dal 1° ottobre 1959.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1959

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1959
Registro n. 114, Pubblica istruzione, foglio n 54

(5889)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959.

Nomina del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Rovigo, con sede in Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Rovigo, approvato con decreto Ministeriale del 9 gennaio 1951;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1954, con il quale l'avv. Luigi Cattozzo ed il sig. Giuseppe Molinari vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Rovigo;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Antonio Avezzù è nominato presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Rovigo, con sede in Rovigo, e il sig. Giuseppe Molinari è confermato vice presidente dell'Ente medesimo, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1959
Registro n. 30 Tesoro, foglio n 31. — FLAMMIA

(5893)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1959.

Contrassegni di Stato per l'imposta di fabbricazione sui liquori e l'acquavite.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

SENTITO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 6 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1949;

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione e il commercio delle acquaviti;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1952;

Vista la nota di adesione del Ministero dell'industria e del commercio n. 46961 del 9 giugno 1959;

Decreta:

Art. 1.

I tipi di contrassegni di Stato in fascette per l'identificazione dei recipienti contenenti liquori ed acquaviti, previsti, rispettivamente, dai decreti Ministeriali 30 aprile 1949 e 30 dicembre 1952, sono sostituiti da quelli riportati in fac-simile nell'allegato al presente decreto, *stampati in calcografia e tipografia* in quattro colori diversi, su carta bianca, liscia, filigranata nel formato carta di mm. 30×150 e formato stampa di mm. 22×145.

La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte a tappeto su tutta la superficie del contrassegno.

Il contrassegno è costituito da una cornice rettangolare a motivi diversi di linea-bianca, che racchiude un fondino numismatico interrotto ai lati e al centro da tre rosoni, di cui quello a sinistra porta al centro lo stemma della Repubblica e gli altri due racchiudono un motivo a linea-bianca.

Nello spazio tra il rosone di sinistra e quello al centro, vi sono nel fondino dall'alto in basso, oltre la denominazione del prodotto per il quale il contrassegno è valido, le seguenti leggende fisse:

IMPOSTA FABBRICAZIONE, Contrassegno di Stato, Serie, Sottos., N.

Su ogni contrassegno la capacità del recipiente, le cifre della Serie, della Sottoserie e della numerazione sono stampate in tipografia in colore nero.

Le leggende, cornici, rosoni e fondini, sono stampati calcograficamente nei seguenti colori:

1) *fino a litri* 1/10:

a) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a sinistra (cornice, fondino, rosoni e leggende): **grigio** perla;

b) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a destra (cornice, fondino e rosoni): bleu acciaio;

c) lo stemma e il motivo a linea bianca posto nell'interno dei rosoni: verde americano;

2) *da litri* 1/4:

a) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a sinistra (cornice, fondino, rosoni e leggende): bruno rosso;

b) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a destra (cornice, fondino e rosoni): grigio lavagna;

c) lo stemma e il motivo a linea bianca posto nell'interno dei rosoni: rosso cupo;

3) *da litri* 1/2:

a) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a sinistra (cornice, fondino, rosoni e leggende): rosso porpora;

b) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a destra (cornice, fondino e rosoni): viola malva;

c) lo stemma e il motivo a linea bianca posto nell'interno dei rosoni: verde bluastro;

4) *da litri* 3/4:

a) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a sinistra (cornice, fondino, rosoni e leggende): rosso geranio;

b) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a destra (cornice, fondino e rosoni): giallo arancio;

c) lo stemma e il motivo a linea bianca posto nell'interno dei rosoni: bruno;

5) *da litri* 1:

a) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a sinistra (cornice, fondino, rosoni e leggende): bruno chiaro;

b) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a destra (cornice, fondino e rosoni): rosso;

c) lo stemma e il motivo a linea bianca posto nell'interno dei rosoni: bruno cupo;

6) *da litri* 1 ½:

a) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a sinistra (cornice, fondino, rosoni e leggende): verde smeraldo;

b) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a destra (cornice, fondino e rosoni): verde pisello;

c) lo stemma e il motivo a linea bianca posto nell'interno dei rosoni: bleu acciaio;

7) *da litri* 2:

a) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a sinistra (cornice, fondino, rosoni e leggende): giallo arancio;

b) dalla metà del rosone centrale a tutta la parte compresa a destra (cornice, fondino e rosoni): rosso geranio;

c) lo stemma e il motivo a linea bianca posto nell'interno dei rosoni: bruno.

I contrassegni da applicare ai recipienti contenenti non più di due litri di acquavite genuina di vino, portano, inoltre, le seguenti stampigliature (a seconda dei casi):

a) « acquavite di vino »;

b) « acquavite di vino invecchiata da uno a tre anni »;

c) « acquavite di vino invecchiata più di tre anni ».

Art. 2.

L'obbligo per le ditte fabbricanti o imbottigliatrici di apporre sui recipienti contenenti liquori od acquaviti i contrassegni di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio 1961.

Prima di tale data è peraltro consentito di condizionare i liquori e le acquaviti in recipienti muniti dei suddetti nuovi contrassegni.

Art. 3.

Gli esercenti opifici di produzione o di imbottigliamento devono denunciare, entro il giorno 15 gennaio 1961, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il numero dei recipienti contenenti liquori o acquaviti muniti di contrassegno di vecchio tipo, comunque in loro possesso alla data del 1° gennaio 1961.

Nella denuncia di cui sopra, da presentare in doppio esemplare, essi devono comprendere il numero dei ripetuti recipienti distinti per capacità.

Nella stessa denuncia devono pure indicare, distintamente per tipo e taglio, il numero dei contrassegni di vecchio tipo ancora non applicati, in loro possesso.

Art. 4.

Ricevute le denunzie, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione deve provvedere al controllo di esse e all'assistenza alle operazioni di sostituzione dei vecchi contrassegni già applicati ai recipienti con quelli di nuova istituzione. Dell'operazione deve essere compilato apposito verbale, dal quale devono risultare, distintamente per tipo e taglio, le quantità dei contrassegni di vecchio tipo rimossi dai recipienti e di quelli eventualmente ancora non applicati, che saranno ritirati dal personale finanziario.

Nel verbale, di cui al precedente comma, devono essere indicate, inoltre, sempre distintamente per tipo e taglio, le quantità dei nuovi contrassegni consegnati all'esercente in sostituzione di quelli rimossi dai recipienti e di quelli ancora non applicati.

Art. 5.

I contrassegni ritirati, rimossi o non applicati, devono essere consegnati dal personale finanziario, insieme col relativo verbale, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che, previo riscontro, disporrà la loro distruzione alla presenza di due funzionari delle Imposte di fabbricazione di differente gruppo, i quali compileranno apposito verbale, vidimato dall'ingegnere dirigente il servizio e controfirmato dall'ingegnere capo.

Art. 6.

Gli esercenti la vendita al minuto, i quali detengano, alla data del 1° luglio 1961, liquori o acquaviti condizionati in recipienti sprovvisti dei contrassegni descritti nel precedente art. 1, non possono effettuarne la vendita se non dopo la loro regolarizzazione.

A tal fine gli esercenti stessi devono denunziare, entro il successivo giorno 20, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, i ripetuti recipienti muniti di contrassegni di vecchio tipo comunque in loro possesso alla data del 1° luglio 1961, anche se viaggianti al loro indirizzo.

Nella denunzia di cui sopra, da presentare in doppio esemplare, essi devono comprendere il numero dei recipienti stessi, distinti per specie e capacità. L'Ufficio tecnico attesterà sui due esemplari la data di presentazione, restituendone uno all'esercente. Provvederà, quindi, analogamente a quanto stabilito nel precedente art. 4, alla consegna dei nuovi contrassegni, all'assistenza alle operazioni di sostituzione e al ritiro dei contrassegni sostituiti. Delle operazioni eseguite dovrà essere compilato apposito verbale che, insieme con i contrassegni rimossi, deve essere consegnato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che disporrà la loro distruzione con le modalità stabilite nel precedente art. 5.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1959
Registro n 28 *Finanze, foglio n.* 240. — BENNATI

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti acquavite di vino

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti grappa

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti acquavite di canna

Fac simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti acquavite di cereali

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti acquavite di frutta

(8718)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1959.

Determinazione dei contributi da corrispondersi al Consorzio per la zona industriale Apuana per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale Apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto Consorzio in data 16 ottobre 1958, relativa alle proposte di cui al titato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1959 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale Apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1959 deliberato dal Consiglio dell'ente, nella riunione del 16 ottobre 1958;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale Apuana per l'esercizio 1959 è stabilito in L. 0,64 per ogni 100 lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1957.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1959.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale Apuana per l'anno 1959 è stabilito in complessive L. 2.000.000.

Il Consiglio del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile, per la applicazione della imposta camerale.

Roma, addì 22 settembre 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

(5880)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1959.

Nomina del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1950, con il quale ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375, l'avv. Michele Basile venne nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro);

Considerato che il predetto liquidatore ha rassegnato le dimissioni e che occorre procedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

L'avv. Antonio Galati fu Gabriele è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « San Rocco » di Gerocarne (Catanzaro), in sostituzione dell'avvocato Michele Basile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5878)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1959.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 716, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1958, con il quale il dott. Bonaventura Deganello venne confermato sindaco effettivo del predetto Istituto;

Considerato che il dott. Bonaventura Deganello ha rassegnato le proprie dimissioni e che quindi occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la designazione fatta dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie relativa alla nomina del dott. Vincenzo Rodighiero a sindaco effettivo dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona. Egli resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(5879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto Ministeriale in data 11 agosto 1959, n. 9912/1778, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al sig. Carbonetti Giovanni, nato in Atessa il 13 dicembre 1919, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in agro di Atessa, estese mq. 12 210 riportate in catasto alle particelle numeri 55-*a*, 55-$^1/_3$, 55-$^1/_4$, 35-*c*, 35-*d* e 12 parte del foglio di mappa n 54, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 840 e 839

Con decreto Ministeriale in data 13 agosto 1959, n 15859/1671, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione ai signori Menna Camillo, nato in Atessa il 6 marzo 1923, e Menna Pasquale, nato in Atessa il 12 luglio 1924, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in agro di Atessa, estesa mq. 175, riportata in catasto alla particella n. 42/*v* del foglio di mappa n. 15, nonchè della planimetria tratturale con il n 165.

(5871)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Adda, residuati a seguito dei lavori di prosciugamento, in comune di Chiuro (Sondrio).

Con decreto 15 luglio 1959, n. 1014, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni siti lungo il fiume Adda, residuati a seguito di lavori di prosciugamento, in comune di Chiuro (Sondrio), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio 32, mappali 15/*b* (Ha 0 02 10), 22/*b* (Ha 0 01 50), 26/*b* (Ha 0 01 60), 30/*b* (Ha 0 03 10), 31/*b* (Ha 0 01 20), 31/*d* (Ha 0 02 30), 37/*a* (Ha 0 01 30), 37/*c* (Ha 0 02 20), 40/*a* (Ha 0 02 50), 43/*a* (Ha 0 04.70), 43/*c* (Ha 0 01 00), 46/*a* (Ha 0 02 40), 46/*c* (Ha 0 01 40), 51/*a* (Ha 0 06 20), 51/*c* (Ha 0 02 10), 55/*a* (Ha 0 03 85), 62/*a* (Ha 0 00 90), 66/*a* (Ha 0 01 40), 77/*b* (Ha 0 00 60), 84/*a* (Ha 0 02 85), 86/*a* (Ha 0 02 00), 98/*b* (Ha 0 01 80), al foglio 33, mappali 352/*b* (Ha 0 04 30), 354/*b* (Ha 0 05 50), 356/*b* (Ha 0 01 20), 358/*b* (Ha 0 02 10), 359/*f* (Ha 0 01 10), 359/*h* (Ha 0 00 80), 359/*l* (Ha 0 00 20), 360/*b* (Ha 0 03 90), 386/*b* (Ha 0 01 10), di complessivi Ha 0 69 10 ed indicati nella planimetria rilasciata il 26 febbraio 1959, in scala 1·1000 e 1 2000, dall'Ufficio tecnico erariale, Sezione autonoma di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso

(5846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	655,412
1 Franco svizzero	142,725
1 Corona danese	90,07
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	119,926
1 Fiorino olandese	164,325
1 Franco belga	12,408
100 Franchi francesi	126,47
1 Lira sterlina	1741,025
1 Marco germanico	148,79
1 Scellino austriaco	24,002

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1959, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 68, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 maggio 1955 dall'operaio temporaneo Musto Francesco, contro il provvedimento n. 72474 del 24 novembre 1954, con il quale il Ministero difesa-Aeronautica ha rifiutato al ricorrente la concessione dell'indennizzo in luogo di licenza coloniale non fruita.

(5872)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa « Ignazio Ciaia », con sede in Fasano (Brindisi)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 ottobre 1959, il rag Nardelli Adamo Secondo è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa « Ignazio Ciaia », con sede in Fasano (Brindisi), in sostituzione del dott. Andriuoli Giuseppe, dimissionario.

(5784)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 novembre 1935, n. 1754 R/Gab., con cui al sig Haberer Luigi, nato a Valle di Casies il 15 giugno 1908 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dall'Avena;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 luglio 1959 dal predetto in atto residente a Valle di Casies;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato,

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 novembre 1935, n 1754 R/Gab , è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Dall'Avena Luigi, nato a Valle di Casies il 15 giugno 1908 e residente a Valle di Casies, viene ripristinato nella forma tedesca di Haberer.

Il sindaco del comune di Valle di Casies provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 ottobre 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(5854)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a otto posti di istitutore aggiunto in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo per gli Istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e con la legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, relativi alle norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Considerato il fabbisogno di personale del ruolo di educazione — carriera di concetto — dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, in relazione alle esigenze di servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di istitutore aggiunto in prova (coefficiente 202) nel ruolo di educazione — carriera di concetto — dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale, con esclusione di ogni altro titolo di studio, art. 7 reg. n. 6.

Ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso del titolo di studio di cui sopra, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a m. 1,60;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione e decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alle Procure della Repubblica che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalle Procure anzidette.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto. Gli impiegati delle carriere esecutive dovranno dichiarare, oltre il titolo di studio posseduto anche la loro qualifica e l'Amministrazione presso la quale prestano servizio;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

8) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

9) la propria residenza e il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, num. 3.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951, dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifiche di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, dei decreti del Capo provvisorio dello

Stato 3 settembre 1947, n 885, e 1° novembre 1947, n 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 116.

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra,

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano purchè nel complesso non si superino quaranta anni di età

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E.) alla data del 18 giugno 1953;

6) ad anni quarantacinque per i mutilati ed invalidi di guerra, per fatti d'armi verificatisi in Africa orientale a partire dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, semprechè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella a) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella B) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, e dei corrispondenti ruoli aggiunti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato nonchè nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex progionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex progionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi o per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esi-

bire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L 200,

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra,

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L 100, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato il servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, dell'autorità militare competente.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti·

1) diploma originale o copia notarile autentica, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso abbia compiuto i 18 anni di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare,

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi,

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale,

6) certificato, su carta da bollo da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a m 1,60 Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, tra l'altro, ai sensi dello art. 6 n 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente in bollo da L. 200,

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) o certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina),

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3 (certificato di cittadinanza italiana, 4 (certificato di godimento dei diritti politici), 5 (certificato generale del casellario giudiziale) e 6 (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3 e 4 dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti a ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6,

1) copia dello stato di servizio in bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al primo comma del precedente art. 6, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio,

2) titolo di studio,

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le Forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,

2) estratto dell'atto di nascita,

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira e la statura.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termine dello art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale

Gli esami del concorso si svolgeranno in Roma nei locali, nel luogo e nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale Del diario delle prove sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e, inoltre, sarà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la detta prova.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale

Per essere ammessi a sostenere la prova orale, i concorrenti dovranno essere muniti di documento di identificazione.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione.

L'esame consterà di tre prove scritte, ciascuna della durata di otto ore, e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) storia d'Italia dal 1815;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo,

3) elementi di pedagogia.

La prova orale avrà per oggetto oltre alle materie per le prove scritte le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e pena e regolamento per le case di rieducazione,

2) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni;

3) legislazione sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia,

4) nozioni generali di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria,

5) nozioni di geografia fisica e politica in genere, ed in particolare dell'Italia

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra o categorie assimilate e, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti sopracennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

I vincitori stessi saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di istitutore aggiunto. L'Amministrazione ha la facoltà di obbligarli a frequentare i corsi di formazione.

Durante il periodo di prova i vincitori godranno di un assegno mensile lordo, pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo iniziale della qualifica loro attribuita (coefficiente 202) e della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n 324.

Al personale di ruolo, proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione e fornito di stipendio superiore, sarà attribuito un assegno personale pari alla differenza fra i due stipendi, mentre al personale non di ruolo saranno corrisposti gli assegni loro dovuti nella nuova qualifica.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1959
Registro n. 9 *Grazia giustizia, foglio n.* 266 - BOVIO

(5862)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia Murano) indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n 6 del mese di giugno 1959 del Ministero dell'industria e del commercio, messo in distribuzione il 21 ottobre 1959, pubblica il decreto Ministeriale 21 marzo 1959 registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1959, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 194, che approva la graduatoria del concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia Murano), indetto con decreto Ministeriale 30 aprile 1958

(5884)

PREFETTURA DI ROVIGO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n 8943 in data 8 aprile 1959, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1958,

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso,

Vista la designazione fatta dall'Ordine dei medici e le terne proposte dai Comuni interessati,

Visto l'art 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1958 viene così costituita:

Presidente:

Mazza dott Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Marra dott Alfonso, medico provinciale;

Cavazzuti prof. Fernando, libero docente in patologia clinica medica, primario dell'Ospedale civile di Rovigo,

Baggio prof. Giovanni, libero docente in patologia chirurgica, primario dell'Ospedale civile di Adria,

Sarti dott. Lauro, medico condotto di Polesella.

Segretario:

Viggiani dott. Alberto, consigliere di 2ª classe presso la prefettura di Rovigo.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Rovigo, addì 19 ottobre 1959

Il prefetto: PANDOZY

(5885)

PREFETTURA DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il proprio decreto n. 76001 in data 31 dicembre 1958, relativo al pubblico concorso per le tre condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1958,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie,

Visto l'art. 47 del vigente regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1958 è costituita come appresso:

Presidente:

Poli dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Tafuri dott Enrico, veterinario provinciale,

Ubertini prof dott Bruno, libero docente in microbiologia, clinica e profilassi delle malattie infettive del bestiame;

Bisbocci prof. dott Giovanni, ordinario di patologia generale veterinaria;

Campana dott Lorenzo, veterinario condotto designato dai Comuni interessati al concorso.

Segretario:

Di Milia dott. Ciro, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Brescia, addì 22 ottobre 1959

Il prefetto: CAPPELLINI

(5860)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 44/8892 San., in data 13 aprile 1955, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna,

Visti i verbali trasmessi a questo ufficio dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n 8892 San, in data 3 gennaio 1959, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

N.	Candidata	Punti
1.	Bisi Valda	punti 58,849
2	Terzi Clementina	» 57,657
3	Antoniacomi Valentina	» 56,350
4	Benuzzi Elide	» 55,351
5.	Ricci Petitoni Maria	» 55,062
6	Colombarini Ennove	» 54,971
7.	Cremonini Eliana	» 52,868
8.	Morelli Aldina	» 51,772
9.	Cuppini Antonietta	» 51,316
10	Bonasi Carla	» 51,017
11	Cenni Adele	» 50,783
12	Serra Amedea	» 50,563
13	Monari Luciana	» 50,045
14	Giordani Bruna	» 50,000
15.	Tasini Evelina	» 48,781
16	Zanelli Maria Lucia	» 48,528
17.	Tossani Imelde	» 47,349
18.	Tura Olga	» 47,160
19	Fozzati Wanda	» 46,922
20.	Cenacchi Angelina	» 46,811
21	Stampini Romana	» 46,639
22	Domeniconi Bruna	» 46,577
23.	Pifferi Alma	» 46,531
24	Bulzamini Novella	» 46 485
25	Moro Pierina	» 46,219
26	Pedrazzi Adalgisa	» 46 188
27	Vecchi Elena	» 46,151
28	Bartolini Lucia	» 46,128
29	Seiantoni Dora	» 45,975
30	Rossi Maria Pia	» 45,848
31	Rambaldi Maria Venere	» 45 807
32	Ronchi Elena	» 45,719
33	De Giovanni Maria	» 45,712
34	Gombi Iole	» 45,646
35	Fabbri Noemi	» 45 318
36	Trippa Natalina	» 45,207
37	Teglia Ede	» 45,038
38	Mattioli Liliana	» 45,000
39	Minghetti Paola	» 45 000
40	Negroni Imelde	» 44,570
41	Giacomelli Graziella	» 44,371
42	Cenacchi Alba	» 44,176
43	Vecchi Franca	» 44,081
44	Parmeggiani Maria	» 43,914
45	Zanelli Dirce	» 43,628
46	Balboni Giovannina	» 43,517
47	Righini Adriana	» 43,304
48	Montevecchi Elide	» 42,994
49	Caldani Domenica	» 42,875
50	Tommasini Rina	» 42,439
51.	Gensini Emma	» 42,375
52.	Pianazzi Antonietta	» 42,076
53.	Veronesi Iris	» 41,667
54.	Vacondio Anna Teresa	» 41,023
55.	Ferraresi Lucia	» 40,456
56.	Mambelli Giuseppina	» 40,192
57	Lucchesi Emilia	punti 40,000
58	Barnabà Egidia	» 39,622
59	Fabbri Giuseppina	» 39,609
60	Re Rolanda	» 39,362
61.	Giovannini Natalina	» 38,5[illegible]5
62	Ghenazzi Osanna	» 38,417
63	Pelloni Velia	» 38,[illegible]31
64	Pederzoli Anna Maria	» 38 019
65	Fulgeri Norma	» 37,386
66.	Bonfiglioli Iole	» 35,640
67	Govoni Agar	» 35,000
68	Sarti Lidia	» 35,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Bologna, addì 16 ottobre 1959

Il prefetto: GAIPA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto n 167/61608 San. in data 16 ottobre 1959, con il quale si approvava la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a sette posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 44/8892 del 13 aprile 1955,

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne la assegnazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Bisi Valda: Medicina (1ª condotta);

2) Terzi Clementina Castenaso (condotta unica);

3) Antoniacomi Valentina: Imola (4ª condotta «Ponticelli»);

4) Benuzzi Elide: Camugnano (condotta unica);

5) Ricci Petitoni Maria: Medicina (3ª condotta «Villa Fontana»);

6) Colombarini Ennove: Medicina (2ª condotta «Portonovo»);

7) Cremonini Eliana: Casalfiumanese (1ª condotta «Capoluogo»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 16 ottobre 1959

Il prefetto GAIPA

(5857)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.